



Città di Follonica

Il Sindaco

Prot. gen. n.
Risp. a nota del 05.11.2018
Prot. int. n. 37360

Follonica 7 dicembre 2018

Ai Consiglieri
Cecchini Gabriele
Gianfaldoni Tiziano
Sede

Oggetto: Risposta interrogazione M5S prot. 37360 del 5.11.2018 – Ricorso al TAR PAM/Comune.

In riscontro all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.

Con il ricorso attualmente pendente innanzi al TAR Toscana, la società PAM chiede l'ottemperanza alla sentenza dello stesso TAR che ha annullato il provvedimento che costituiva il titolo per l'attraversamento dei terreni PAM con parte della fognatura per lo smaltimento dei reflui dell'ippodromo: il TAR ha annullato detto titolo per vizio di incompetenza dell'organo dirigenziale in merito al provvedimento di sanatoria ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, in quanto ha ritenuto, nel silenzio della legge, per giurisprudenza che si è consolidata, che la competenza all'adozione del provvedimento fosse del consiglio comunale. Data tale situazione, un ricorso in appello per vedere confermare davanti al Consiglio di Stato la competenza dirigenziale all'assunzione dell'atto, avrebbe potuto integrare l'ipotesi di "ricorso temerario", data la prevalente giurisprudenza che, come detto, si è successivamente consolidata.

Il Comune, pertanto, di fronte alla non opportunità di impugnare la sentenza aveva due possibilità: risolvere la questione in via consensuale con la società PAM o iniziare nuovamente la procedura di sanatoria. Fallito ogni tentativo di accordo con la controparte, il Comune, di fronte alla notifica del ricorso per l'ottemperanza, ha avviato un nuovo procedimento per la sanatoria, che è tuttora in corso di svolgimento e il relativo provvedimento sarà presentato a breve al Consiglio Comunale per la sua approvazione.

La vicenda oggetto del contenzioso relativa alla fognatura non ha alcuna attinenza con il provvedimento di archiviazione del procedimento avviato per la revoca della concessione alla Follonica Corse Cavalli, e infatti detto procedimento era stato avviato ed istruito per altri motivi indicati da ultimo nella D.D. 562/2018. Nel merito peraltro, la fognatura è stata



Largo Felice Cavallotti, 1 – 58022 Follonica (GR)
Telefono +39 0566.59225 e Fax +39 0566.59326
E-mail sindaco@comune.follonica.gr.it



realizzata da F.C.C. mediante il consenso all'attraversamento dei terreni, espresso, per quanto riguarda PAM, dall'allora Presidente del centro commerciale Follonica che riuniva i proprietari dei terreni compresi nell'edificando comparto TR1a; è stato il disconoscimento da parte di PAM del consenso espresso per essa dal Presidente del Consorzio ad avere determinato il contenzioso con l'Amministrazione Comunale, che oggi si trova a dover ricostituire il titolo per mantenere sui terreni PAM la fognatura che, comunque, interessa anche i terreni di altri soggetti sui quali risulta costituita regolare servitù di passaggio.

Per quanto riguarda il percorso del contenzioso, considerato che è stato avviato un nuovo procedimento di sanatoria che dovrebbe essere concluso prima dell'udienza fissata dal TAR al 20 febbraio p.v., si può ritenere probabile che il ricorso sarà dichiarato improcedibile; in caso diverso, sarà comunque il TAR a stabilire le modalità di ottemperanza alla sentenza di cui si tratta.

E' evidente infine, che solo all'esito del contenzioso sarà possibile valutare, nelle opportune sedi, se ed in che misura vi siano delle responsabilità personali inerenti l'intera vicenda, e in ogni caso la pratica della procedura di sanatoria ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 verrà trasmessa alla sua conclusione, come previsto dalla legge alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per le conseguenti valutazioni.

 
Andrea Benini

